FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1994 E COPERTURA DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-dei-disavanzi-delle-aziende-unita-sanitarie-locali-al/art-4-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it